

**MISURA/SOTTOMISURA : 213 - INDENNITÀ NATURA 2000 RELATIVA AI TERRENI AGRICOLI**

**AZIONE** :Riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal rispetto delle prescrizioni cogenti l'attività agricola all'interno dei siti Natura 2000.

**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

La Regione del Veneto ha attivato con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006, le misure di carattere generale, applicate in tutte le Zone di Protezione Speciale, e le misure di conservazione, che definiscono gli obblighi cogenti nelle ZPS individuate nell'Allegato C, parte 2° del medesimo provvedimento.

L'azione descritta è finalizzata al riconoscimento di una indennità per compensare i costi e la perdita di reddito collegati all'attivazione dei vincoli (obblighi o divieti) e delle attività di gestione attiva, relativi ai siti e agli habitat individuati a livello cartografico nel quadro delle Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale della Regione Veneto.

L'azione riguarda, in particolare, superfici agricole localizzate nelle Zone di Protezione Speciale definite e cartografate in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda).

**1.2 - Obiettivi**

La Misura è volta alla conservazione attiva degli ambiti ZPS presenti in Veneto in particolare quelli strettamente connessi al territorio rurale, contribuendo al mantenimento della biodiversità e all'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat.

**1.3 - Ambito territoriale**

L'azione riguarda le Zone di Protezione Speciale definite e cartografate in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e della DGR n. 3919 del 4 dicembre 2007:

IT 3210018- BASSO GARDA

IT 3220005- EX CAVE DI CASALE – VICENZA

IT 3260017 - COLLI EUGANEI – MONTE LOZZO –MONTE RICCO

IT 3260018 - GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA

IT 3250046 – LAGUNA DI VENEZIA

Potranno comunque essere presentate domande da parte di aziende che conducono terreni siti in altre Zone di Protezione Speciale, la cui cartografia venga approvata entro 45 giorni prima della chiusura dei termini del presente bando, di cui verrà data conoscenza attraverso il sito web dedicato dalla Regione Veneto.

Sono comunque escluse dall'indennità prevista dalla presente Misura le superfici forestali.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

**2.2 – Criteri di ammissibilità**

*I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, almeno per un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.*<sup>27</sup>

28

Le superfici ammissibili ad indennità dovranno corrispondere alle seguenti tipologie di habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992:

- 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (\*<sup>29</sup> notevole fioritura di orchidee)*
- 6230 \*<sup>30</sup> *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)*
- 6410 *Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)*
- 6420 *Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion*
- 6430 *Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile*
- 6510 *Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*
- 6520 *Praterie montane da fieno*

Sono ammissibili al riconoscimento dell'indennità della presente misura le superfici individuate nel piano di utilizzo del fascicolo aziendale con i codici colturali corrispondenti alle seguenti tipologie:

- prato;
- prato pascolo;

## **NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE**

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286.

### **3. IMPEGNI PREVISTI**

#### **3.1 –Impegni previsti**

##### **3.1.1 Impegni**

Gli obblighi definiti dalle misure di conservazione nelle Zone di Protezione Speciale di cui al punto 1.3 sono i seguenti:

- Tutela di prati, foraggere pluriennali e prati pascoli che presentano habitat caratterizzati da specie floristiche e faunistiche di pregio;
- Attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;
- Obbligo di sfalcio :
  - a. tramite barra d'involo (strumento composto da una barra munita di catene poste ad una distanza di 20 cm. L'una dall'altra e con la lunghezza di 30 cm, parallela alla barra falciante da collocare anteriormente al mezzo agricolo e di lunghezza pari a quella della barra falciante) o attrezzature equivalenti volte all'allontanamento della fauna selvatica;
  - b. con mezzi recanti impatto minimo sulla compattazione del suolo, asportando il foraggio sfalciato;
  - c. dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno.

#### **3.2 - Limiti e condizioni**

<sup>27</sup> Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

<sup>28</sup> Testo eliminato con DGR n. 595 del 18/03/2008 (Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.)

<sup>29</sup> "Habitat naturale prioritario", così come definito dall'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992

<sup>30</sup> "Habitat naturale prioritario", così come definito dall'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992

- Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (*DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni*);
- Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.

### 3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Gli impegni hanno carattere annuale.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### 4.1 - Importo messo a bando

L'importo annuale per le domande singole del presente bando è pari a 300.000 €.

### 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Importo contribuito	Euro / ha	
	Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola	Zona non Vulnerabile ai nitrati di origine agricola
Prati, foraggiere pluriennali e prati-pascoli	153	189

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

### 5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Habitat comunitario prioritario		1°
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità  
 Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli  
 Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità  
 Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica  
 Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

### Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;  
31
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. *Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro il 30 maggio 2008, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.*<sup>32</sup>

*I documenti indicati ai numeri 1., 3., e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.*<sup>33</sup>

### 7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Numero di aziende beneficiarie in Zone Natura 2000 Superficie agricola sovvenzionata in Zone Natura 2000
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

<sup>31</sup> Testo eliminato con DGR n. 372 del 26/02/2008 (2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);

<sup>32</sup> Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

<sup>33</sup> Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008